

Le Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza

Wednesday 11 March 2020

Il 29 gennaio 2020, il **Comitato Europeo per la Protezione dei Dati** (EDPB) ha adottato, in versione sottoposta a pubblica consultazione, il testo definitivo delle **Linee Guida sui trattamenti di Videosorveglianza** (*Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices*), atto di indirizzo e coordinamento privo di efficacia vincolante diretta.

Il documento riguarda il trattamento di dati personali mediante dispositivi video, ponendosi in un'ottica di chiarificazione, al fine di garantire l'applicazione coerente del GDPR in materia nonché della direttiva UE 2016/680 dedicata alle attività di polizia. Tra le tematiche affrontate troviamo la liceità del trattamento, l'applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico e la divulgazione di filmati a terzi, così come un insieme di indicazioni concernenti tanto **mezzi ottici o audiovisivi** "tradizionali" che "intelligenti".

Importante, in primo luogo, la **finalità del monitoraggio, da specificarsi per ogni telecamera di sorveglianza in uso, laddove risulta insufficiente il generico richiamo a esigenze di sicurezza**. Dovrà essere giustificato un interesse legittimo e di reale consistenza, essendo poi, ribadito il fondamentale rispetto dei principi di privacy by design, privacy by default, l'accountability e l'obbligo di **preventiva valutazione del rischio**.

Numerosi e utili esempi arricchiscono poi le prescrizioni elaborate dal EDPB, spingendosi fino alla proposizione di un **modello di cartello per la videosorveglianza privata**, una tematica questa di particolare interesse. Difatti, come precisato, le telecamere anche solo parzialmente puntate sulle proprietà contigue o verso spazi pubblici sono sicuramente illecite, non potendo operare in questo caso la cosiddetta **esenzione domestica**, la quale comunque, come statuito dalla Corte di Giustizia Europea, deve essere restrittivamente "*interpretata come relativa alle sole attività svolte nel corso della vita privata o familiare delle persone*" (Corte di giustizia europea, sentenza relativa alla causa C-101/01, caso Bodil Lindqvist, 6 novembre 2003, punto 47).

Cresce e si manifesta, infine, la **preoccupazione nei confronti di tecnologie e strumenti digitali diffusi** ormai in molte sfere della vita privata, si pensi, per esempio, alle *dash cam* domestiche. Dal loro utilizzo consegue infatti l'acquisizione di ingenti quantità di dati generati dai video che, in combinazione con strumenti di analisi, aumentano sensibilmente i **rischi di un uso secondario** (correlati o non correlati alla finalità originariamente assegnata al sistema) o anche i **rischi di uso improprio**.

Le Linee Guida 3/2019 sono disponibili al seguente [link](#).